



COMUNE DI GENOVA

Direzione Politiche Sociali

**CAPITOLATO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE
DI DIECI ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA”**

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di 10 accordi quadro, a cui corrispondono dieci lotti, per la gestione di altrettanti Centri Servizi per la Famiglia (di seguito denominati CSF), ciascuno dei quali comprende un insieme organizzato e coordinato di servizi socio-educativi diurni per i minori e le loro famiglie.

Il CSF nelle sue articolazioni è un sistema di interventi educativi volto ad assicurare protezione e prevenzione dai fattori di rischio ed è tra gli strumenti principali di cui dispongono i servizi sociali comunali all'interno del mandato istituzionale della tutela minorile.

I servizi che possono far parte del CSF si caratterizzano come:

- a) Servizi di sostegno alla famiglia, caratterizzati da accesso su invio dei servizi sociali comunali (Ambito Territoriale Sociale (ATS)/Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST)), che rispondono ai bisogni di protezione e tutela di minori in condizioni di grave disagio e di rischio di devianza, attraverso il potenziamento delle competenze educative presenti all'interno dei nuclei familiari. Gli interventi di tutela identificati devono mantenere caratteristiche di flessibilità e hanno come oggetto di lavoro la protezione della relazione genitore e figlio e l'empowerment familiare per una genitorialità positiva e per la prevenzione degli allontanamenti.

Sono articolati, in coerenza con la Deliberazione G.R. n. 535/2015, in:

a.1) Area Famiglia (Educativa Familiare e Incontri protetti)

a.2) Centri Socio-Educativi Diurni

- b) Servizi territoriali, caratterizzati da prevalente accesso libero, che svolgono funzioni di socializzazione, accompagnamento scolastico, lavoro di comunità, sviluppo delle reti di auto-mutuo aiuto, sviluppo della mediazione comunitaria. Questi servizi rispondono ai bisogni delle famiglie di farsi sostenere all'interno del proprio contesto di frequentazioni e conoscenze nei loro naturali contesti di vita.

Sono articolati, in coerenza con la Deliberazione G.R. n. 535/2015, in:

b.1) Centri di Aggregazione

b.2) Educativa Territoriale e di strada

Il servizio è ripartito in dieci Accordi quadro, di cui nove coincidenti con il territorio dei Municipi ed uno con il territorio cittadino per specifiche tipologie di utenza.

I servizi compresi nel CSF afferente a ciascun Accordo Quadro sono schematizzati e quantificati nella Tabella di cui all'allegato 1 del presente capitolato per ciascuno dei dieci lotti della presente procedura di gara e sono distinti in "servizi che concorrono a determinare la base d'asta" e "servizi aggiuntivi opzionali".

Il Comune ha la facoltà di richiedere i servizi aggiuntivi opzionali come dettagliati per ciascun Accordo all'allegato 1, al fine di integrare e completare il servizio. Tali servizi opzionali sono esclusi dall'ammontare economico dell'accordo quadro in quanto al momento non attivi. L'aggiudicatario si

obbliga a svolgere le prestazioni opzionali che verranno richieste nel corso di esecuzione dell'affidamento ai prezzi offerti in sede di gara.

La quantificazione delle basi d'asta e i dati di cui alla Tabella (allegato 1) si fondano su dati storici ridefiniti sulla base di fenomeni sociali di particolare rilievo che stanno interessando i territori e, pertanto, sono utili esclusivamente quale riferimento di massima ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario e non sono vincolanti per la Stazione Appaltante.

Tutti i servizi indicati nell'allegato 1 rappresentano una base di acquisto e potranno variare nella quantità e nella tipologia nel corso della durata di ciascun affidamento, proporzionalmente alle esigenze che nasceranno nei vari territori nel corso del periodo di validità degli accordi quadro.

Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di variare o potenziare i servizi richiesti, nell'ambito di quelli previsti dal lotto di riferimento compresi quelli aggiuntivi opzionali, e nel caso in cui tali modifiche richiedessero la messa a disposizione da parte dell'aggiudicatario di nuove o diverse sedi rispetto a quelle dallo stesso offerte o messe a disposizione dalla C.A., tali variazioni e modifiche potranno essere realizzate solo previo accordo con l'aggiudicatario stesso.

Per tutti i luoghi di svolgimento delle attività che non necessitano di sedi, eventualmente indicati dal concorrente nell'offerta tecnica, si precisa che gli stessi sono da considerarsi proposte non vincolanti per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione di ciascun singolo contratto specifico ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuove prestazioni.

Art. 2 – Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

a) **Accordo quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Genova e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del lotto di riferimento, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro.

b) **Capitolato di gara:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo quadro.

c) **Contratto:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Aggiudicatario e dettaglia almeno:

- Tipologia e quantità delle prestazioni
- Periodo di esecuzione
- Luogo di esecuzione (ove necessario), in coerenza con quanto riportato nella tabella allegato 1 e con quanto specificato nell'articolo precedente.
- Modalità operative di esecuzione del servizio ove non già stabilite nel Capitolato, comprese:

- le modalità di eventuale utilizzo delle risorse derivanti da risparmi di gestione dei servizi a retta giornaliera a minore
 - l'indicazione delle fasce d'età dei minori ai quali l'Amministrazione richiedente intende rivolgere l'attività dei Centri di Aggregazione e Centri Socio-Educativi Diurni eventualmente presenti nel lotto.
- Obblighi del gestore e penali già riportati nel capitolato.

Art. 3 – Durata degli accordi quadro

Ogni accordo quadro avrà durata presumibilmente dal **1 novembre 2015 fino al 31 ottobre 2018** per un periodo di validità pari a 36 mesi.

Dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2018 potranno essere attivati i singoli contratti di appalto specifico per l'avvio del servizio.

Per periodo di validità dell'accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti per il servizio oggetto del presente capitolato.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Stazione Appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui all'accordo quadro, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le modalità di risoluzione e recesso sono dettagliate negli articoli della PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI del presente capitolato e nello schema di accordo quadro, parte integrante degli atti di gara.

Art. 4 – Valore degli accordi quadro e revisione prezzi

L'importo complessivo dei 10 accordi quadro per 36 mesi è il seguente: Euro 16.457.049,99 oltre I.V.A..

L'importo è così suddiviso nei 10 accordi quadro:

n.	Municipio/Direzione	Importo totale massimo del lotto (esclusa IVA) nel triennio
1	Centro Est	3.380.565,24
2	Centro Ovest	1.846.874,88
3	Bassa Valbisagno	1.532.870,31
4	Media Valbisagno	1.725.436,80
5	Valpolcevera	2.405.210,94

6	Medio Ponente	1.372.690,29
7	Ponente	1.720.374,60
8	Medio Levante	1.176.955,59
9	Levante	1.033.895,34
10	Direzione Politiche Sociali	262.176,00
	TOTALE	16.457.049,99

L'importo definitivo, per ciascun accordo quadro, è quello derivante dall'offerta economica di gara, a seguito dell'aggiudicazione del servizio e della stipula degli Accordi quadro.

A partire dal secondo anno di durata dell'accordo quadro e nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, il prezzo unitario delle prestazioni di cui al presente capitolato è adeguato a decorrere dai contratti di appalto specifici che verranno sottoscritti nel periodo suddetto.

Art. 5 Costi unitari delle prestazioni comprese nel CSF

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario per l'erogazione del servizio è determinato dai prezzi unitari delle prestazioni, risultanti dall'esito della gara sulla base dei singoli contratti specifici.

I costi unitari delle prestazioni comprese nel CSF, posti a base di gara, sono schematizzati nella tabella sottostante e ripresi in dettaglio per ciascuna prestazione negli articoli successivi.

N.	1 Tipologia servizio / attività	2 Unità di misura della prestazione	Costo unitario in euro
1	AREA FAMIGLIA		
	Educativa familiare e incontri protetti minori/genitori	Costo orario del servizio	23,40
	COSTI SEDE AREA FAMIGLIA (se messa a disposizione dal gestore)	Costo mensile	1.000,00
2	EDUCATIVA TERRITORIALE E DI STRADA	Costo orario del servizio	22,03

3	CENTRO DI AGGREGAZIONE con rapporto educativo 1/10	Giornata di attività	a) 304,07 b) 249,52
	CENTRO DI AGGREGAZIONE con rapporto educativo 1/15	Giornata di attività	a) 254,58 b) 200,03
4	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO (CSED) 10, 15, 20 POSTI	Retta giornaliera a minore	a) 37,40 b) 33,35
5	COORDINAMENTO PER SVILUPPO DELLA RETE (quantificato ai sensi art. 15 del presente capitolato)	Costo mensile del servizio a lotto (per i lotti da 1 a 9)	848,64
6	COORDINAMENTO PER FUNZIONAMENTO CSF (quantificato ai sensi art. 15 del presente capitolato)	Costo mensile del servizio a lotto	Lotto 1) 2.206,48 Lotto 2) 1.527,56 Lotto 3) 1.527,56 Lotto 4) 1.527,56 Lotto 5) 1.867,02 Lotto 6) 1.188,10 Lotto 7) 1.527,56 Lotto 8) 763,78 Lotto 9) 763,78 Lotto 10) 339,46

Le rette indicate nell'ultima colonna della tabella soprastante sono da intendersi nel modo seguente:

- a) Retta con sede messa a disposizione dal gestore e utenze a suo carico
- b)** Retta con sede messa a disposizione dalla C.A. e utenze a carico del gestore

Art. 6 - Personale

In ciascun CSF lo svolgimento delle attività richiede da parte dell'Aggiudicatario lo svolgimento di funzioni di coordinamento sia del CSF nel suo complesso sia dei singoli servizi, laddove previsto, oltre allo svolgimento di interventi educativi secondo quanto dettagliato nel presente capitolato.

- a) Le funzioni di coordinamento del CSF devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli previsti dalla Deliberazione G.R. 21 febbraio 2014 n. 203, come modificata e integrata dalle DGR 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 o diploma di laurea;

- con 5 anni di esperienza documentati nel coordinamento di servizi educativi;

- inquadrato nella qualifica funzionale E2 (ex VIII livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento;

- in grado di esprimere competenze tecniche, organizzative e gestionali;

b) Le funzioni di coordinamento dei singoli servizi e di coordinamento del lotto 10, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015, devono essere svolte da personale:

- in possesso di uno dei titoli previsti dalla Deliberazione G.R. 21 febbraio 2014 n.203, come modificata e integrata dalle Deliberazioni G.R. 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924 o, solo per coloro che alla data della Deliberazione G.R. 535 del 27 marzo 2015 già svolgevano funzioni di coordinamento, iscrizione entro il 30/9/2015 ai corsi di laurea di cui alle delibere regionali sopra indicate; per tutti sono richiesti almeno tre anni di esperienza professionale di educatore;

- inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 (ex VII livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

c) Le funzioni educative, come previsto dalla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015, devono essere svolte da personale:

- in possesso del titolo di educatore (come definito dalle Deliberazioni G.R. 21 febbraio 2014 n.203, 21 marzo 2014 n.336, 22 luglio 2014 n. 924) o del titolo di tecnico animatore socio-educativo acquisito attraverso il percorso individuato dalla Deliberazione G.R. 30 luglio 2013 n. 955 o, solo per coloro che alla data della Deliberazione G.R. n. 535 del 27 marzo 2015 già svolgevano mansioni educative, iscrizione entro il 30/9/2015 ai corsi di laurea di cui alle delibere regionali sopra indicate oppure ammissione o idoneità al corso IFTS per tecnico animatore socioeducativo di cui alla Deliberazione G.R. n. 535 del 27/03/2015;

- inquadrato nella qualifica funzionale D2 (ex VI livello) p C3/D1 (ex V livello) del CCNL cooperazione sociale o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Per il personale di cui ai punti b) e c) i requisiti indicati potranno variare in relazione ad eventuali modifiche delle disposizioni regionali citate, che intervenissero prima dell'avvio del servizio;

/////

È necessario che il personale non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Si precisa inoltre che:

- in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet”, è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia;

- ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

La formazione e l'aggiornamento permanente del personale, su tematiche relative all'intervento educativo e di tutela dei minorenni, deve essere documentata da un piano annuale di formazione (almeno ore 20 annuali salvo quando diversamente esplicitato per i singoli servizi) e da un rapporto di rendicontazione delle attività realizzate dai singoli operatori. È necessario che la formazione sia effettuata da un professionista con competenze specifiche.

Le prestazioni previste dal CSF devono essere assicurate da personale dell'Aggiudicatario, dipendenti e/o soci, con le caratteristiche sopra indicate. Il personale se dipendente dall'Aggiudicatario dovrà essere inquadrato nelle categorie di cui sopra. L'Aggiudicatario può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque garantire un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

L'Aggiudicatario potrà utilizzare come operatori, in via complementare e residuale e comunque non sostitutiva, soci volontari debitamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai quali vengano rimborsate unicamente le spese sostenute e documentate.

A richiesta del Comune l'Aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.

Art. 7 Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario, con riferimento a ciascun contratto specifico, si impegna:

- a) ad eseguire correttamente il servizio e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) ad avere, almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, una sede operativa stabilmente funzionante a Genova, con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;

c) a dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;

d) ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;

e) ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività; nel caso si utilizzi altra forma contrattuale prevista dalla normativa, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento;

f) a rispettare tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa;

g) a stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;

h) a rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

i) ad inviare al Municipio/Direzione Politiche Sociali di riferimento, entro 10 giorni dalla sottoscrizione di ciascun specifico contratto di appalto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati:

anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali impiegate sul servizio, indicazione delle tipologie di attività svolte.

Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato dall'aggiudicatario formalmente ed almeno 48 ore prima dell'effettivo utilizzo;

l) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale e requisiti, secondo gli standard di qualità previsti dal capitolato;

m) a manlevare la Stazione Appaltante, comunque estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio quanto a carico di terzi;

n) ad osservare nell'uso dei locali e delle relative attrezzature la vigente normativa di sicurezza;

o) a rispettare l'obbligo informativo nei confronti del Comune, anche relativamente ai minori che accedono spontaneamente, adottando e garantendo la corretta compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro dallo stesso forniti;

p) a realizzare i programmi concordati con i servizi sociali comunali ed a garantire la puntuale e regolare documentazione dell'attività svolta;

q) a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003;

r) a farsi garante che nei confronti del personale impiegato e dei volontari non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione in merito a procedimenti penali meglio specificate all'art. 6 del presente capitolato;

s) a non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese relative al presente capitolato, fatto salvo quanto espressamente previsto;

t) a redigere e trasmettere alla Direzione Politiche Sociali o al Municipio competente per territorio, sulla base del lotto di riferimento, annualmente ed alla scadenza dell'Accordo, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e i dati di riferimento;

u) ad inviare al Comune la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione e sottoscrivere gli accordi quadro e i relativi contratti di appalto specifico;

v) a garantire l'attività di formazione continua e aggiornamento permanente e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato secondo le disposizioni regionali (DGR 535/2015 e s.m.i.).

Art. 8 – Assorbimento personale per continuità socioassistenziale

Al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 3900/2009) e dei pareri espressi in merito dall'Autorità di Vigilanza (Parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14 e Parere AG 32/14) e nel rispetto dei requisiti professionali di cui alla DGR n.535/2015 e ss.ii.mm. e del presente capitolato.

Si riportano di seguito le unità di personale dipendente in servizio, sulla base delle comunicazioni degli attuali gestori, impiegate per almeno 10 ore settimanali e l'indicazione del monte ore mensile svolto dalle unità di personale con impegno lavorativo inferiore alle 10 ore settimanali.

lotto	Municipio/Ambito Sociale	Territoriale	n. unità personale impiegate 2015 \geq 10 ore settimanale	Monte ore mensile svolto da unità di personale $<$ 10 ore settimanale
1	Centro est		44 + 1 COORDINATORE	120,50
2	Centro ovest		23 + 1 COORDINATORE	77,80
3	Bassa Valbisagno		16 + 1 COORDINATORE	67,80
4	Media Valbisagno		18 + 1 COORDINATORE	160,40
5	Valpolcevera		28 + 1 COORDINATORE	51,00
6	Medio ponente		16 + 1 COORDINATORE	211,80

7	Ponente	18+ 1 COORDINATORE	159,20
8	Medio levante	20+ 1 COORDINATORE	93,11
9	Levante	14 + 1 COORDINATORE	83,00
10	Direzione Politiche Sociali	2	57,20

Art. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'Aggiudicatario, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità dell'attività rispetto a quanto previsto nel capitolato, nell'offerta presentata e in generale nelle norme di riferimento, nonché nel contratto di volta in volta sottoscritto.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente capitolato nonché a quanto offerto in sede di gara o di quanto previsto al successivo contratto, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 10 – Penali

Il Comune, a tutela del servizio disciplinato dal presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

Codice	Tipologia	Importi in Euro
A	mancata o non corretta esecuzione del servizio, compresa la continuità del servizio e la tempestiva sostituzione del personale	fino ad un massimo di 1.500,00
B	impiego di personale professionalmente non qualificato in relazione a quanto previsto dal capitolato e/o per il quale sussistano cause di esclusione dal servizio in base alla normativa vigente	fino ad un massimo di 1.500,00
C	mancato invio o invio tardivo rispetto alla tempistica contrattuale dell'elenco nominativo del personale impiegato e delle eventuali sostituzioni	400,00
D	mancato invio al Comune della documentazione richiesta	400,00
H	mancato rispetto dell'obbligo informativo nei confronti del Comune	400,00
I	mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla fattura	400,00

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Aggiudicatario non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, anche eventualmente derivanti da quanto offerto in sede di gara, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 400,00 ed un massimo di euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare per ciascun accordo quadro il 10% dell'importo contrattuale. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o andrà pagato a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Art. 11– Responsabilità- Assicurazione per danni a terzi

L'Aggiudicatario sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del Servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

A tale scopo l'Aggiudicatario, prima di dare corso all'esecuzione di ciascun contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di idonea polizza assicurativa.

Art.12 – Sicurezza

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'Art. 26, commi 3-5-6 del D.Lgs 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. “interferenze”.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Referenti alla sicurezza: l'Aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti: l'Aggiudicatario deve porre in essere nei confronti del proprio personale tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Aggiudicatario deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'Art. 26, comma 8 del D.Lgs.n°81/2008 e s.m.i il personale occupato dall'Aggiudicatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO

Premesse

Il lavoro con le famiglie

La Civica Amministrazione intende intervenire a sostegno della fragilità genitoriale, che non riguarda esclusivamente le fasce di utenza storicamente in carico ai servizi, ma è diventata trasversale, interessando nuclei che non accedono direttamente al sistema dei Servizi Sociali, ma che vengono in contatto sempre più frequentemente con i servizi educativi del territorio ad accesso spontaneo, con le scuole ed i servizi sanitari di base.

L'ambito dell'azione educativa che ci si propone interessa sia le relazioni tra i componenti delle famiglie viste nella loro quotidianità del "fare famiglia" (come si interagisce con le persone care, a quali legami di affetto, cura e solidarietà si dà importanza, a quali legami viene attribuito il significato di famiglia), sia i gesti della quotidianità (gestione della casa e del tempo, cura della persona, ecc).

Presupposti teorici di riferimento

Obiettivo principale del lavoro dei servizi sociali ed educativi con la famiglia è la presa in carico integrale del nucleo familiare, finalizzata alla riattivazione delle risorse interne ed esterne del nucleo stesso e alla sua emancipazione dall'aiuto istituzionale: puntando in particolare sulla riqualificazione delle competenze genitoriali e sul rafforzamento delle reti sociali informali si possono sostenere, in una circolarità virtuosa, le relazioni interne al nucleo.

Tale obiettivo si declina nella proposta alle famiglie di una relazione educativa strutturata che permetta loro di affrontare progressivamente i problemi, assumersi le proprie responsabilità, migliorare le competenze genitoriali e divenire protagonisti del progetto di intervento che le riguarda.

Un sistema educativo rivolto alla famiglia deve quindi assumere come presupposto l'attivazione di tutti gli interventi possibili per scongiurare l'ipotesi estrema di allontanamento del minore dalla famiglia, privilegiando il potenziamento delle competenze genitoriali.

Questa proposta educativa alla famiglia, organizzata in maniera differente a seconda dei contesti di vita del nucleo e del minore, deve costituire la funzione caratteristica trasversale di tutti i servizi compresi nel presente capitolato.

Si assumono quali principali presupposti teorici quelli del Programma Nazionale per la prevenzione degli allontanamenti di minori, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e denominato "PIPP". Questi riferimenti teorici implicano il passaggio da un modello operativo centrato sui problemi ad uno centrato sui bisogni, agendo nelle dimensioni fondamentali che compongono il benessere del bambino/ragazzo: i bisogni di sviluppo, le competenze delle figure parentali, i fattori familiari e ambientali che possono influenzare la risposta a tali bisogni, permettendo così di comprendere la vita dei bambini/ragazzi e delle famiglie sia nel "qui ed ora" sia in prospettiva futura.

Il sistema di tutela minorile diurno da realizzare – con il contributo dei servizi di cui al presente capitolato - è lo strumento che contribuisce ad assicurare al minore il diritto al miglior sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, all'educazione, al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, all'ascolto, alla libertà di espressione, alla protezione contro ogni forma di violenza, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento e le cure necessarie al suo benessere.

Metodi e strumenti

La partecipazione delle famiglie ai percorsi di intervento e di valutazione degli esiti deve avvenire in un processo circolare che le vede protagoniste, coinvolgendo tutti i soggetti che si trovano intorno al bambino (genitori, operatori, scuola, rete sociale) nella continua discussione e negoziazione dei propri punti di vista. Si realizzano così contesti di apprendimento sia per gli operatori sia per le famiglie, che si trovano così impegnate in percorsi di costruzione di significato per imparare a vivere meglio.

La relazione educativa richiede innanzitutto specifiche funzioni volte all'accoglienza dei bisogni della famiglia:

- definire in modo chiaro gli obiettivi e avere chiaro il senso dell'intervento dei Servizi Sociali;
- avere un contesto comunicativo facilitante la conoscenza reciproca;
- esprimere i propri bisogni, difficoltà e risorse e sentire che gli operatori hanno compreso questi bisogni;

- condividere le preoccupazioni dei servizi e degli operatori per il bambino e la famiglia;
- essere aiutati con strumenti precisi, definiti e adatti alla loro situazione.

Ciascun Servizio del CSF deve dotarsi di specifici strumenti educativi che abbiano come riferimento i presupposti sopra descritti. La differenziazione degli strumenti deve essere collegata esclusivamente ai diversi ambiti di intervento di ogni Servizio:

- nell'Area Famiglia e nei Centri socioeducativi diurni (CSED) gli strumenti devono costituire la base del modello di servizio di sostegno alla famiglia, finalizzato alla tutela minorile;
- nei Centri di Aggregazione e nell'Educativa Territoriale gli strumenti sono riferimento e indicazione necessaria per decodificare i bisogni che arrivano dal territorio e per avviare dei processi di integrazione tra le parti del sistema.

I servizi ad accesso prevalentemente libero devono integrare le proprie funzioni di socializzazione e di sviluppo della comunità con quelle educative specialistiche di sostegno alla famiglia finalizzate alla tutela minorile.

Al fine della migliore realizzazione delle azioni educative, è necessario che gli operatori utilizzino strumenti specifici e professionali, quali ad esempio il triangolo del bambino, strumenti per l'empowerment familiare, gruppi di incontro per minori e genitori, Family Group Conference.

La Commissione Mista è il garante tecnico di tale metodologia (cfr. Art 15).

Art. 13 – Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di sostegno alla famiglia

13.1 Area Famiglia

CONTENUTI DEL SERVIZIO

L'Area Famiglia è un servizio di educativa specializzata che ha come oggetto di intervento le relazioni tra genitori e figli: il focus è la protezione dei legami esistenti tra i membri della famiglia ed il loro ambiente di vita, l'individuazione dei fattori di protezione esistenti all'interno del nucleo familiare su cui poter far leva per favorire la crescita del bambino, in una prospettiva in cui la genitorialità non è solo multifattoriale, quindi composta da svariate funzioni e compiti, ma è un sistema di competenze che possono essere apprese e/o perfezionate.

Le attività dell'Area Famiglia sono pertanto finalizzate a:

- sostenere la crescita dei minori che vivono in situazioni familiari di disagio;
- accompagnare genitori e figli a conoscersi meglio e migliorare la loro relazione, anche attraverso attività svolte insieme, e a integrarsi nella comunità sociale;
- aiutare i genitori a sviluppare le competenze per rispondere ai bisogni dei figli, soprattutto in rapporto alla loro età, in maniera sempre più autonoma;
- condurre i bambini all'apprendimento e all'utilizzo delle abilità personali e sociali.

L'Area Famiglia si articola in “*Educativa Familiare*” e “*Incontri Protetti*”

- *Educativa Familiare* (cfr. all' *Educativa domiciliare* prevista dalle “Linee di indirizzo regionali per gli interventi di prevenzione nell’ambito della tutela dei minori ed empowerment familiare” – all. D della DGR 535/2015)

L' *Educativa Familiare* è un servizio rivolto alle famiglie e ai minori che necessitano della presenza e del supporto di figure professionali qualificate. È una risorsa utilizzata nei casi in cui è necessario affiancare al minore e alla sua famiglia una figura di appoggio per un certo numero di ore al giorno o alla settimana, nelle situazioni in cui i servizi territoriali ritengono che la famiglia stessa, se adeguatamente supportata, possa continuare a svolgere il proprio ruolo educativo nei confronti del figlio.

Destinatari del servizio sono minori e nuclei in situazione di difficoltà che risiedono nel territorio comunale e in carico ai servizi sociali comunali, in particolare agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e all'Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST).

Gli interventi educativi familiari sono integrati da interventi di sostegno alla genitorialità, da realizzarsi anche con gruppi di genitori e rappresentano un'offerta strutturata di carattere educativo per le famiglie i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione.

Gli interventi devono essere svolti in stretta collaborazione con le altre agenzie educative del territorio e con la comunità locale.

Le attività con le famiglie si svolgono secondo un'articolazione concordata con l'ATS/UCST, in relazione alle esigenze espresse.

L'intervento educativo viene progettato secondo le specifiche modalità previste dal Progetto Educativo Individualizzato (di seguito P.E.I.) predisposto dall'aggiudicatario di concerto con l'ATS/UCST e con le famiglie e i minori. Il servizio viene attivato su iniziativa dell'ATS/UCST (anche a seguito di richiesta delle famiglie, di altri Enti territoriali o su mandato dell'Autorità Giudiziaria, previa comunque la valutazione dell'ATS/UCST stesso); il progetto di sostegno al minore/nucleo coinvolge tutte le risorse (personali e istituzionali) che gravitano intorno al nucleo.

È quindi fondamentale, nel costruire l'intervento specifico che s'intende realizzare, attivare azioni/interventi a sostegno dei genitori; peculiare attenzione va posta ai compiti assunti dalla famiglia nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, per far sì che questa riscopra le proprie risorse.

Il sostegno educativo è finalizzato specificamente a:

- ✓ salvaguardare, migliorare e potenziare i legami esistenti tra il minore, i membri della sua famiglia e il suo ambiente di vita;
- ✓ individuare eventuali fattori di rischio, ma anche valorizzare e rinforzare i fattori di protezione presenti nel nucleo familiare;
- ✓ sostenere i genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per rispondere ai bisogni dei propri figli;
- ✓ accompagnare il minore nello sviluppo delle proprie capacità nelle diverse aree della crescita (affettiva-relazionale, cognitiva, normativa comportamentale, di socializzazione, di autonomia sociale e personale.);
- ✓ favorire un'integrazione positiva del minore e della sua famiglia nell'ambiente di appartenenza.

Per quanto riguarda l'utenza seguita dall'Ufficio Cittadini Senza Territorio (minori e nuclei di nazionalità straniera regolarmente soggiornanti, Minori Stranieri Non Accompagnati -MNSA- e donne vittime di tratta con figli minori) il sostegno educativo è inoltre finalizzato a:

- ✓ supportare processi volti alla cura della persona;
- ✓ facilitare l'inserimento scolastico e i percorsi di formazione professionale;
- ✓ facilitare l'utilizzo delle risorse sociali, istituzionali e non, per l'acquisizione degli strumenti utili a favorire, nel quadro delle normative vigenti, processi di integrazione nel contesto socio ambientale;
- ✓ supporto e accompagnamento nell'apprendimento della lingua italiana, anche tramite l'accompagnamento alle proposte presenti sul territorio.
- ✓ supporto a percorsi di autonomia anche lavorativa e abitativa.

Il Servizio ha caratteristiche di ampia flessibilità e si coordina e interagisce con gli altri servizi presenti sul territorio.

- *Incontri Protetti (IP)*

Gli Incontri Protetti rappresentano la tipologia di intervento educativo essenziale qualora sia necessario un regime di visita protetto tra un minore e il genitore (o altro familiare) e garantiscono il mantenimento o la ricostruzione del legame parentale e la facilitazione della relazione con il genitore (o altra figura).

L'intervento, oltre ad avere la funzione di osservazione e garanzia della protezione del minore, svolge un ruolo di facilitazione delle relazioni e di sostegno alle competenze genitoriali per favorire i livelli di riunificazione possibili.

L'intervento è a termine e deve prevedere un'evoluzione nella definizione della relazione genitore-figlio, che potrà essere in termini positivi o negativi; soltanto in casi particolarmente problematici assumerà la configurazione del diritto di visita del genitore con il proprio figlio.

Gli obiettivi degli IP sono:

- ✓ fornire elementi utili a comporre la valutazione e la prognosi sulle capacità genitoriali da parte degli ATS o UCST;
- ✓ fornire gli elementi per definire il regime di visita tra genitore e figli;
- ✓ garantire il diritto di visita e relazione, in un contesto tutelante per il minore;
- ✓ osservare le relazioni familiari per riattivare, mobilitare e sviluppare le risorse della famiglia e del minore stesso.

Per la fascia 0-3 anni possono essere attivati specifici interventi di osservazione del bambino e della sua relazione con il genitore, con l'obiettivo di fornire elementi utili a comporre la valutazione e la prognosi sulle capacità genitoriali da parte degli ATS o dell'UCST, principalmente per neonati a rischio in affidamento familiare. L'intervento prevede anche un follow-up dopo 6 mesi e dopo un anno nella nuova collocazione familiare.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

A seconda delle esigenze territoriali, l'Area Famiglia utilizza per gli interventi di sostegno alla genitorialità e gli Incontri Protetti una sede strutturata messa a disposizione dall'Aggiudicatario o dal Comune.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'Educativa Familiare, il PEI, concordato con il servizio inviante e la famiglia, definisce i soggetti coinvolti nell'intervento (bambino, familiari, scuola, rete sociale, servizi pubblici...), con l'articolazione oraria rispondente alle esigenze della famiglia.

Per gli interventi di sostegno alla genitorialità devono essere previsti specifici percorsi educativi articolati in ore mensili, da svolgersi in tempi e modi rispondenti alle necessità delle famiglie; queste attività devono essere programmate in sede di Commissione Mista.

Per quanto riguarda l'utenza seguita dall'Ufficio Cittadini Senza Territorio il servizio potrà svolgersi anche in rapporto con specifiche istituzioni, servizi e agenzie del territorio e con le realtà dell'Associazionismo che operano a favore dei minori stranieri. Il servizio in tal caso dovrà prevedere anche:

- la promozione e diffusione delle informazioni riferite alla normativa nazionale del settore immigrazione
- informazione sulle pratiche per esercitare il diritto di asilo sul territorio nazionale e locale
- l'assistenza per il disbrigo pratiche (es. allaccio utenze, compilazione di modulistica per l'accesso a servizi quale ad esempio i bandi pubblici ERP, ...)
- interventi rivolti a minori collocati in struttura residenziale con particolare riferimento alle strutture di pronta accoglienza, nonché l'accompagnamento dei minori in situazioni di emergenza.

I servizi dell'area famiglia integrano le funzioni degli altri servizi del CSF.

Deve essere possibile effettuare gli IP almeno un sabato al mese e un tardo pomeriggio alla settimana fino alle ore 20.00. L'attività viene svolta in sedi del Centro Servizi, anche utilizzate per altre attività purché compatibili.

L'intervento di osservazione del bambino fascia di età 0/3 anni e della sua relazione con il genitore si realizza attraverso le seguenti modalità:

- per l'osservazione, intervento di n. 2 educatori per almeno 2 incontri settimanali a bambino della durata di circa n. 2,5 ore a incontro per la durata massima di tre mesi. L'eventuale trasporto del bambino è a cura dell'Aggiudicatario; nel caso si tratti di trasporto in località extraurbana saranno riconosciute al gestore n. 3 ore medie a incontro;
- per il follow-up, intervento di n. 2 educatori per 3/4 incontri della durata di n. 1 ora ciascuno.

Il coordinamento delle attività dell'Area Famiglia svolge le seguenti funzioni e assicura:

- ✓ garanzia dell'approccio metodologico
- ✓ integrazione degli interventi programmati all'interno dell'area famiglia
- ✓ integrazione degli interventi programmati tra i diversi servizi del Centro Servizi per la Famiglia

- ✓ sintesi relativa all'articolazione delle attività previste nei PEI
- ✓ coordinamento del gruppo degli educatori dell'Area Famiglia
- ✓ rendicontazione delle ore di servizio effettuate.

Per l'intervento di osservazione del bambino, fascia di età 0/3 anni, e della sua relazione con il genitore deve essere preferibilmente impegnato dall'Aggiudicatario personale con esperienza nel servizio specifico e con formazione mirata.

UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE

L'unità di misura è il "Costo orario del servizio", che comprende tutte le voci spesa sotto elencate:

1. le attività con gli ATS/UCST articolate in: incontro di presentazione del caso, redazione condivisa del PEI, verifiche periodiche almeno trimestrali con tutti i soggetti coinvolti nel PEI; per tutte le attività viene prodotta specifica documentazione;
2. la realizzazione degli interventi con i minori e le loro famiglie, secondo quanto declinato nel presente capitolato;
3. l'attività di coordinamento del gruppo degli educatori, che viene svolta da personale inquadrato secondo quanto previsto dal precedente art. 6 lett. b);
4. la supervisione del gruppo di educatori, quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali, che si svolge di norma con cadenza mensile;
5. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche (ad esempio empowerment familiare, sostegno alla genitorialità, lavoro educativo con i minori e con le famiglie), con un minimo di 20 ore annue;
6. attività di back office (programmazione delle attività dell'intervento, produzione di documentazione, rendicontazione);
7. acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività.

L'Aggiudicatario deve produrre i dati relativi ai minori e alle famiglie e tutte le informazioni relative secondo le modalità e gli strumenti definiti dal Comune.

13.2 Centri Socio Educativi Diurni da 10, 15 e 20 posti

CONTENUTI DEL SERVIZIO

I Centri Socio Educativi Diurni (CSED) realizzano attività di sostegno ed educativa personalizzata all'interno di un gruppo di pari, attività di sostegno all'autonomia, socializzazione, integrazione e sostegno al percorso scolastico e formativo, con la finalità di rafforzare le capacità del minore di relazionarsi positivamente con gli altri e con gli adulti e di superare le proprie difficoltà di vita. È strumento anche di contrasto alla dispersione scolastica.

Sono luoghi di accoglienza rivolti a minorenni, d'età tra i 6 e i 18 anni, che si trovano in situazioni di rischio evolutivo che richiedono interventi di sostegno e prevenzione e per i quali il progetto socio educativo e di tutela non comporta un allontanamento dal nucleo familiare di origine.

I luoghi privilegiati degli interventi sono i CSED, il contesto familiare e il territorio di appartenenza che vengono definiti dal Progetto Educativo Individualizzato.

In analogia all'Area Famiglia anche il CSED deve avere come focus di lavoro le famiglie dei minori inseriti e, come per l'Educativa Familiare, deve svolgere un'importante funzione di sostegno per il mantenimento delle relazioni familiari, limitando i processi espulsivi. Concorre inoltre alla definizione degli obiettivi di intervento utilizzando l'osservazione delle relazioni familiari e valorizzandone le risorse per favorire, attraverso percorsi socio educativi, l'acquisizione o la riappropriazione di competenze genitoriali a garanzia della tutela del minore nel proprio ambiente di vita.

Obiettivo del lavoro con la famiglia è l'integrazione ed il sostegno alle funzioni genitoriali attraverso la promozione di una alleanza educativa sul progetto con il minore. È necessario che sia garantita al genitore l'opportunità di strutturare autentiche relazioni di fiducia e di sostegno con gli educatori, poiché solo attraverso la relazione educativa è possibile definire un percorso comune in cui raggiungere gradualmente pragmatici obiettivi di miglioramento.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

I CSED sono aperti di norma 220 giorni all'anno, prevalentemente durante la fascia pomeridiana, di norma dal lunedì al venerdì per almeno 4 ore, in relazione alle esigenze espresse dall'ATS/UCST con eventuale ampliamento dell'orario in estate e nelle pause didattiche.

Oltre le 4 ore di apertura previste, nella proposta di servizio può essere offerta la possibilità di consumare il pasto, portato dal minore o fornito dal gestore anche con eventuale rimborso spese da parte delle famiglie.

Il numero massimo di minorenni accolti è di 20, il rapporto personale educativo/minorenni è di 1/5 compreso il coordinatore ed esclusi volontari ed altro personale.

La proposta di servizio deve prevedere differenti modalità di intervento educativo a seconda della fascia d'età dei destinatari, orientativamente 6 – 11, 11 – 14, 14 – 18.

I locali utilizzati per l'attività di CSED devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'offerta preveda la possibilità di fornitura o consumazione del pasto, la sede del CSED deve essere adeguata e deve prevedere una cucina e/o sala da pranzo, locali che possono anche essere condivisi con altri servizi presenti nella struttura.

Spazi, arredi ed attrezzature devono essere adeguati al numero, alle caratteristiche, alle diverse fasce di età dei minorenni accolti ed alle attività – individuali o di gruppo – proposte, con particolare attenzione ai temi della sicurezza.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato su iniziativa dell'ATS/UCST e il progetto di sostegno al minore/nucleo, definito nel Progetto Educativo Individualizzato (di seguito P.E.I.), viene predisposto di concerto con il minore e la sua famiglia, coinvolgendo tutte le risorse (personali e istituzionali) che gravitano intorno al nucleo.

I CSED integrano le funzioni degli altri servizi del CSF.

Le attività, da svolgersi presso le sedi dei CSED e nei luoghi di vita dei minori, dovranno comprendere il supporto scolastico e attività artistico espressive e di animazione volte alla costruzione di una relazione educativa con il minore.

L'équipe pianifica, realizza e verifica l'azione educativa, organizza il setting di intervento e delle attività.

UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE

L'unità di misura è la "retta giornaliera a minore" che comprende tutte le voci spesa sotto elencate:

1. le attività con gli ATS/UCST articolate in: incontro di presentazione del caso, redazione condivisa del PEI, verifiche periodiche almeno trimestrali con tutti i soggetti coinvolti nel PEI; per tutte le attività viene prodotta specifica documentazione;
2. la realizzazione degli interventi del CSED con i minori e le loro famiglie, secondo quanto declinato nel presente capitolato;
3. l'attività di coordinamento dell'équipe degli educatori, che viene svolta da personale inquadrato secondo quanto previsto dal precedente art. 6 lett. b). Il coordinatore ha la funzione strategica di organizzazione dei lavori dell'equipe, garantisce la tenuta relativamente alla gestione dei PEI, della gestione logistica del CSED, dei rapporti con il territorio;
4. acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività;
5. la supervisione dell'équipe quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali e disagio minorile e gestione delle dinamiche dei gruppi. Si svolge di norma con cadenza mensile;
6. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche (ad esempio empowerment familiare, sostegno alla genitorialità, lavoro educativo con i minori e con le famiglie), con un minimo di 20 ore annue;
7. attività di back office (programmazione delle attività dell'intervento, produzione di documentazione, rendicontazione);
8. altri costi di funzionamento che possono comprendere, a seconda di quanto previsto nelle tabelle allegate (allegato1) al presente capitolato:
 - a) la messa a disposizione della sede di realizzazione delle attività e i costi di allestimento e funzionamento della stessa;
 - b) i costi di allestimento e funzionamento di sede messa a disposizione dalla C.A. In tal caso la C.A. potrà procedere a volturare le utenze al gestore o potrà individuare altre modalità, sulla base della convenienza gestionale, per porre a carico del gestore i relativi costi, anche in misura forfettaria.

L'Aggiudicatario deve produrre i dati relativi ai minori e tutte le informazioni relative secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.

Art. 14 – Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi a prevalente accesso libero

<i>14.1 Centri di Aggregazione</i>

CONTENUTI DEL SERVIZIO

I Centri di Aggregazione costituiscono un'offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, "luoghi sicuri" dove bambini e ragazzi possono sperimentare occasioni di gioco, socializzazione, accompagnamento scolastico, nell'ambito delle regole di convivenza e del reciproco rispetto. I Centri di Aggregazione attivano e sostengono le reti di riferimento del minore, mantenendolo nel proprio territorio, attraverso l'utilizzo della peer-education, del lavoro di rete, dei principi di community care.

La proposta di attività aggregative a sfondo sociale riveste anche una funzione di prevenzione primaria rispetto a situazioni di disagio causate da carenze di stimoli, isolamento, mancanza di regole, fornendo una valida alternativa per la gestione del proprio tempo libero e un aiuto concreto nell'affrontare problemi sia nell'ambiente scolastico sia in quello familiare.

È rivolto a bambini e ragazzi appartenenti a tutte le fasce di età a partire dai sei anni ed è possibile un'organizzazione variabile a seconda delle esigenze del territorio (fasce di età o gruppi di interesse).

REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Sono aperti di norma 11 mesi l'anno. Le attività con i minori si svolgono per almeno 4 ore giornaliere prevalentemente in fascia pomeridiana da un minimo di 2 ad un massimo di 5 pomeriggi la settimana secondo un'articolazione concordata con l'ATS/UCST, in relazione alle esigenze espresse con eventuale programmazione particolare dell'orario in estate e nelle pause didattiche. Nel periodo estivo o nelle vacanze scolastiche possono essere organizzate attività esterne.

È impiegato personale educativo e/o di animazione. Il numero degli educatori è in rapporto al numero dei bambini/ragazzi frequentanti con un rapporto di 1 educatore ogni 15 bambini/ragazzi. Qualora siano accolti minori di anni 6 o situazioni di disagio particolarmente complesse il rapporto educativo è di 1/10. È comunque necessaria la presenza di almeno due operatori negli orari di frequenza massima e nelle uscite per eventuali attività esterne.

Il numero massimo di minorenni accolto è stabilito, in relazione alle norme edilizie, nella misura della dimensione dei locali a disposizione, che devono garantire adeguati spazi destinati ad attività collettive, di socializzazione, atelier e laboratori.

La proposta di servizio deve prevedere differenti modalità di intervento educativo a seconda della fascia d'età dei destinatari, orientativamente 6 – 11, 11 – 14, 14 – 18

I Centri di Aggregazione possono essere organizzati anche all'interno di plessi scolastici e fornire una proposta di tipo aggregativo ed educativo nei tempi non impegnati dalle attività didattiche, possono istituire laboratori e "animazione di strada".

I locali utilizzati per l'attività devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente e devono prevedere spazi destinati ad attività collettive, di socializzazione, atelier, laboratori.

L'accesso al servizio è libero con priorità per i minori residenti nel territorio e con una riserva di posti per i minori inviati dall'ATS/UCST da decidersi in sede di commissione mista.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

I Centri di Aggregazione pianificano le attività integrate con i servizi di sostegno alla famiglia all'interno della Commissione Mista; svolgono le proprie attività con le altre agenzie educative del territorio e con la comunità locale.

In sintonia con gli altri servizi del CSF, anche i Centri di Aggregazione utilizzano come riferimento il lavoro con le famiglie, avendo come obiettivo la rilevazione e decodifica dei bisogni e l'orientamento verso il sistema educativo e dei servizi.

I Centri di Aggregazione, in quanto strutture radicate sui territori, intercettano situazioni familiari che afferiscono anche all'area della tutela minorile; pertanto i Centri di Aggregazione devono integrare le funzioni proprie con le funzioni esercitate dai servizi di sostegno alla famiglia e dai CSED.

Il gruppo degli educatori pianifica, realizza e verifica le attività educative.

UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE

L'unità di misura è la "giornata di attività" che comprende tutte le voci spesa sotto elencate:

1. l'attività educativa con il gruppo di minori;
2. incontri almeno semestrali all'interno della Commissione Mista per la programmazione e verifica complessiva del servizio;
3. incontri periodici sui singoli minori in carico ai servizi socio-sanitari con i servizi invianti e la scuola;
4. acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività;
5. la supervisione dell'équipe quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali e gestione delle dinamiche di gruppo;
6. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche (ad esempio empowerment familiare, sostegno alla genitorialità, lavoro educativo con i minori e con le famiglie), con un minimo di 20 ore annue;
7. altri costi di funzionamento che possono comprendere, a seconda di quanto previsto nelle tabelle allegate (allegato 1) al presente capitolato:
 - a) la messa a disposizione della sede di realizzazione delle attività e i costi di allestimento e funzionamento della stessa
 - b) i costi di allestimento e funzionamento di sede messa a disposizione dalla C.A. In tal caso la C.A. potrà procedere a volturare le utenze al gestore o potrà individuare altre modalità, sulla base della convenienza gestionale, per porre a carico del gestore i relativi costi, anche in misura forfettaria.

L'Aggiudicatario deve produrre i dati relativi ai minori che accedono spontaneamente al servizio e tutte informazioni relative secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.

14.2 Attività Educativa Territoriale e di strada

CONTENUTI DEL SERVIZIO

Si tratta di attività di socializzazione e di promozione della partecipazione alla vita del territorio rivolta a gruppi di minori.

Le differenti attività ludiche, didattico espressive e di animazione sono realizzate sul territorio, anche in collaborazione con altri soggetti, enti e servizi presenti.

Tale attività ha come finalità il sostegno alla socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento, ha caratteristiche di ampia flessibilità per la possibilità di spostamento degli operatori sul territorio.

Consente, inoltre, di far conoscere ai giovani le risorse e le opportunità a loro destinate e di "intercettare" e facilitare l'accesso al servizio, nelle situazioni di difficoltà personale e/o familiare.

La proposta di servizio deve prevedere differenti modalità di intervento educativo a seconda delle caratteristiche del territorio e dei possibili destinatari Il servizio è finalizzato a:

- una lettura precoce e prevenzione del disagio relazionale dei minori del territorio e progettazione e realizzazione di interventi educativi specifici in accordo con l'ATS/l'UCST, con il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento;
- l'identificazione dei bisogni educativi, dei fattori di rischio e dei danni relativi all'emarginazione, delle situazioni di disagio e di difficoltà relazionale di minori e adolescenti del territorio, attraverso il contatto diretto con i minori negli spazi informali di aggregazione;
- l'"intercettazione" e facilitazione dell'accesso ai servizi pubblici nelle situazioni di difficoltà personale o/o familiare.

Le attività di Educativa Territoriale e di strada offrono:

- sostegno educativo nell'ambito della socializzazione e dell'apprendimento scolastico attraverso la valorizzazione del gruppo dei pari;
- accompagnamento alla conoscenza delle risorse, delle opportunità e degli strumenti destinati allo sviluppo di capacità promozionali e partecipative.

Questo servizio, sulla base di particolari bisogni territoriali, può avere anche come obiettivo il sostegno ai minori e alle famiglie straniere attraverso specifici progetti individualizzati che comprendono la regolarizzazione dei documenti, il sostegno all'abitare, il sostegno nella frequenza scolastica e l'integrazione sul territorio.

L'educativa territoriale e di strada è rivolta a bambini e ragazzi a partire dai sei anni, presenti sul territorio cittadino e che appartengono a nuclei fragili connotati da disagio economico e/o relazionale o che presentano situazioni di scarsa socializzazione, con carenza di riferimenti positivi e/o che fanno un uso confuso e disorientato del tempo libero.

L'accesso al servizio è libero con priorità per i residenti nel territorio, con una riserva di posti per i minori inviati dall'ATS/UCST da decidersi in sede di commissione mista.

Per il Quartiere Diamante, in considerazione della particolare criticità sociale e della necessità di monitoraggio e intervento precoce su situazioni critiche, l'attività si realizza anche attraverso un'azione specifica e integrativa rivolta alle famiglie e ai minori del quartiere attraverso la realizzazione di uno spazio per l'accoglienza, l'accudimento, l'animazione e la socializzazione rivolto a bambini di età compresa fra 16 e 36 mesi (centro bambini/bambine) .

Il numero dei bambini accolti varia tra un minimo di 10 fino ad un massimo di 20; sono bambini residenti nel quartiere o, se non residenti, inviati dall'ATS. Sono accolti anche i bambini figli di donne detenute presso la Casa Circondariale di Pontedecimo.

L'accesso è libero o su segnalazione dell'ATS. L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.

Il Comune mette a disposizione a tal fine una sede adeguata a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Servizi integrativi.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

L'intervento educativo si realizza in luoghi e spazi informali presenti sul territorio.

L'intervento di educativa territoriale si coordina e interagisce con gli altri servizi presenti sul territorio in un'ottica promozionale e partecipativa.

Qualora la situazione lo renda necessario è possibile definire un percorso educativo individuale che coinvolga la famiglia.

Si svolge per almeno 2 volte la settimana in orario flessibile compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00, in relazione alle esigenze espresse dall'ATS/UCST, con eventuale programmazione particolare dell'orario in estate e nelle pause didattiche.

Il numero degli educatori è in rapporto al numero dei giovani frequentanti con un rapporto di 1 educatore ogni 10.

Per l'educativa territoriale e di strada rivolta agli abitanti dei campi di sosta il sostegno è previsto anche su singole situazioni di nuclei e/o minori.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Educativa Territoriale e di strada pianifica le attività integrate con i servizi a sostegno della famiglia all'interno della Commissione Mista; svolge le proprie attività con le altre agenzie educative del territorio e con la comunità locale.

In sintonia con gli altri servizi del CSF anche il Servizio di Educativa Territoriale e di strada utilizza come riferimento il lavoro con le famiglie, avendo come obiettivo la rilevazione e decodifica dei bisogni e l'orientamento verso il sistema educativo e dei servizi.

L'Educativa Territoriale/di strada intercetta situazioni familiari che afferiscono anche all'area della tutela minorile; pertanto si devono programmare iniziative integrate con le funzioni esercitate dall'Educativa Familiare e dai CSED.

Il gruppo degli educatori pianifica, realizza e verifica le attività educative.

UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE:

L'unità di misura è il "Costo orario del servizio" che comprende tutte le voci spesa sotto elencate:

1. l'attività educativa territoriale e di strada;
2. incontri almeno semestrali all'interno della Commissione Mista per la programmazione e verifica complessiva del servizio;

3. incontri periodici sui singoli minori in carico ai servizi socio-sanitari con i servizi invianti e la scuola;
4. acquisto di beni e servizi utili per la realizzazione delle attività;
5. la supervisione dell'equipe quale attività di confronto con un professionista qualificato esperto in problemi socio-relazionali e gestione delle dinamiche di gruppo;
6. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori su tematiche specifiche e sulle problematiche relative al gruppo dei bambini/ragazzi, con un minimo di 15 ore annue.

L'Aggiudicatario deve produrre i dati relativi ai minori che accedono spontaneamente al servizio e tutte le informazioni relative secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.

Art. 15– Modello organizzativo del CSF

Ogni CSF si struttura in:

- servizi a sostegno della famiglia e servizi territoriali a prevalente accesso libero, secondo quanto previsto dalle tabelle allegato 1 del presente capitolato;

–un Coordinatore;

– la Commissione mista del CSF.

Servizi a sostegno della famiglia e servizi territoriali a prevalente accesso libero

Costituiscono un sistema di servizi dove si integrano le funzioni educative specialistiche di sostegno alla famiglia finalizzate alla tutela minorile con quelle di socializzazione e di sviluppo della comunità. Questa proposta educativa si può organizzare in maniera differente a seconda dei contesti di vita del nucleo e del minore e deve costituire la funzione caratteristica trasversale di tutti i servizi educativi del CSF.

Coordinatore del CSF

Il coordinamento del CSF rappresenta lo snodo fondamentale per garantire la circolarità e la sinergia tra i singoli servizi educativi di un territorio allo scopo di strutturare un sistema integrato e flessibile di offerte differenti e specifiche: è la funzione strategica rispetto alla buona organizzazione del CSF, alla corrispondenza tra i servizi e le esigenze educative espresse dal territorio e alla qualità del sistema.

Il Coordinatore ha la funzione di coordinamento del sistema e svolge la propria attività su due ambiti:

1. organizzazione, realizzazione e funzionamento del sistema integrato dei servizi del CSF:
 - è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tutti i servizi; in particolare organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori dei servizi ove non è richiesto un coordinatore specifico;
 - è garante dell'integrazione delle funzioni esercitate dai singoli servizi del CSF;
 - verifica l'attività degli operatori del CSF in collaborazione con il coordinatore di ATS/UCST;

- è referente del sistema e lo rappresenta verso l'esterno ed il Comune, anche con riferimento ai singoli casi e ai rapporti economici;
 - partecipa attivamente e co-conduce le riunioni della Commissione Mista, ne redige il verbale e lo trasmette ai partecipanti;
 - monitora mensilmente le risorse impegnate per l'esecuzione dei servizi;
 - monitora gli accessi alle diverse attività, le liste di attesa, verifica i singoli progetti educativi in situazioni problematiche per l'eventuale ridefinizione del PEI;
 - riferisce al Coordinatore di ATS/UCST sull'andamento dell'attività, fornendo i dati e le informazioni richieste anche rispetto all'utilizzo delle risorse assegnate, attraverso la compilazione di strumenti di rendicontazione, entro i termini stabiliti;
 - garantisce l'implementazione dei dati nel sistema informativo e ne è responsabile;
 - rileva il bisogno formativo degli educatori e struttura attività di formazione e di supervisione;
 - è responsabile della comunicazione interna del sistema CSF;
 - garantisce la partecipazione attiva a momenti di raccordo con la Civica Amministrazione.
2. sviluppo della rete, territorialità del servizio e promozione di attività complementari di volontariato in collaborazione con l'ATS/UCST:
- cura d'intesa con l'ATS/UCST rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio;
 - svolge una funzione di stimolo relativamente alla pianificazione e verifica dell'azione educativa individuando strumenti idonei per il confronto tra gli educatori sia sugli aspetti gestionali che metodologici;
 - contribuisce allo sviluppo della progettualità territoriale e dei singoli servizi.

Commissione mista

La sede di raccordo tra l'ATS/UCST e il CSF è rappresentata dalla Commissione Mista composta, di norma, da:

- Coordinatore di ATS/UCST
- Coordinatore del CSF
- Operatori di ATS/UCST referenti per ambito di attività
- Coordinatori dei singoli servizi CSF
- Operatori dei servizi a prevalente accesso libero.

Alla Commissione Mista possono anche partecipare altri soggetti o operatori di servizi socio-educativi presenti sul territorio non afferenti al Centro Servizi, al fine di migliorare l'integrazione fra le attività o la gestione dei progetti di presa in carico.

La Commissione Mista è garante del metodo del lavoro con la famiglia e del rispetto dei presupposti tecnico metodologici di riferimento indicati nel presente Capitolato e della coerenza tra la richiesta presentata e le risorse educative, viste in un'ottica di sistema.

All'interno della Commissione Mista si svolgono le seguenti attività:

- avvio e monitoraggio dei casi e degli interventi, definizione del P.E.I. ed eventuale ridefinizione dello stesso;
- progettazione integrata delle funzioni tra i servizi;
- progettualità territoriale;
- monitoraggio mensile delle risorse impegnate e della spesa;
- monitoraggio delle eventuali liste di attesa;
- monitoraggio degli accessi alle diverse attività sia su invio dell'A.T.S. che ad accesso libero;
- progettazione per la destinazione di eventuali risparmi di gestione, residui o risorse aggiuntive da effettuarsi in modo integrato;
- monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti dai singoli servizi in un'ottica di valutazione complessiva e di ottimizzazione delle risorse a disposizione.
- circolarità delle comunicazioni e scambio di informazioni.

Nei casi di conflitto e/o disaccordo all'interno della Commissione mista la decisione finale spetta al Coordinatore dell'ATS/UCST.

UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE

Per le attività di coordinamento del sistema integrato dei servizi del CSF viene riconosciuto come adeguato in ciascun lotto un monte ore settimanale massimo specificato nella tabella sottostante (c.d. quota variabile). Detto monte ore, in caso di acquisto parziale dei servizi compresi nel lotto, viene determinato in misura proporzionale al numero delle tipologie di servizi acquistati.

lotto	Municipio/Ambito Territoriale Sociale	Monte ore settimanale per l'attività di coordinamento del CSF
1	Centro Est	26
2	Centro Ovest	18
3	Bassa Valbisagno	18
4	Media Valbisagno	18
5	Valpolcevera	22
6	Medio Ponente	14

7	Ponente	18
8	Medio Levante	9
9	Levante	9
10	Direzione Politiche Sociali per UCST	4

Per l'attività di sviluppo della rete, territorialità del servizio e promozione di attività complementari di volontariato in collaborazione con i servizi sociali comunali viene riconosciuto come adeguato un monte ore settimanale pari a 10 ore per ciascun lotto (c.d. quota fissa), escluso il lotto 10.

Il monte ore di cui ai paragrafi precedenti è indicato unicamente ai fini di determinare un corrispettivo adeguato rispetto alle funzioni richieste.

PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Pagamenti

L'Aggiudicatario dovrà inviare fattura elettronica mensile posticipata sulla base del servizio effettivamente reso a seguito dell'attivazione di ciascun contratto specifico.

Deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, l'elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese, comprensivo di età, genere e nazionalità, con indicazione dettagliata degli interventi effettuati e delle ore impiegate.

Data la complessità dell'esame di tale documentazione, il Comune procederà al pagamento della fattura elettronica completa di tutti i dati richiesti, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

L'Aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; inoltre provvederà a rigettare le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A."

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.; in caso di irregolarità del DURC si procederà ai sensi e agli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti per il totale dovuto tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 17 - Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato pari al 10% dell'importo di ciascun Accordo Quadro.

Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo Accordo e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all'esercizio l'attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo e del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 18 - Risoluzione del contratto e recesso

Risoluzione del contratto

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti, con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione dei servizi, nei confronti di un

proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto di ciascun contratto specifico e relativo accordo quadro e ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- 1) applicazioni delle penali previste nell'art. 10 del presente capitolato per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo di ciascun accordo quadro;
- 2) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali;
- 3) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'Assegnatario per porre fine all'inadempimento.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC o tramite fax.

Il singolo contratto specifico, nonché il relativo accordo quadro si intenderanno risolti di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stesso.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Recesso dal contratto

Sarà facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile esercitare la facoltà di recesso dall'Accordo Quadro, previo preavviso di almeno 4 mesi, a far data dalla conclusione del secondo anno di durata dello stesso per motivazioni relative a:

- Interventute modifiche normative nazionali o regionali significative per l'impianto e il funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato;

- Modifica dell'interesse pubblico connessa al variare dei fenomeni sociali che interessano i territori di più lotti, tale da rendere i servizi oggetto del presente capitolato meno efficaci e meno rispondenti ai bisogni della popolazione target individuata;

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il singolo contratto specifico, nonché il relativo accordo quadro per colpa dell'Aggiudicatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Cessione del credito

L'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata al Comune e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultimo decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 21 – Controversie e foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali nella procedura di acquisizione del servizio

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali inerenti gli utenti del servizio

L'Ente Gestore è individuato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che:

- l'Ente Gestore, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell'utenza, sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con Uffici comunali preposti;
- la banca dati gestita dall'aggiudicatario conterrà dati dell'utenza del Servizio, dati raccolti ed elaborati per la progettazione sui casi e la gestione degli interventi, dati scambiati con i servizi comunali.

L'Ente Gestore dovrà, entro 5 giorni dall'avvio del servizio indicare al Comune il nominativo della persona che sarà formalmente nominata dal dirigente del servizio di riferimento, per gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;
- adozione e gestione di misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

Art. 23 - Imposte ed oneri fiscali

Sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative, ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune.